



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 del 18-06-2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI QUARRATA E DEGLI ENTI ED ORGANISMI DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto del giorno diciotto del mese di Giugno, alle ore 08:30, riunitasi in numero legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco, alla presenza dei Signori Assessori:

Cognome e Nome	Carica	Stato
MAZZANTI MARCO	Sindaco	Presente
ROMITI GABRIELE	Vicesindaco	Assente
COLZI LIA ANNA	Assessore	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Assessore	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MARINI FRANCESCA	Assessore	Assente

Presenti n. 4 - Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;

Udita la relazione dell'Assessore proponente,

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000, n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,

Con votazione unanime

DELIBERA

di approvare la proposta.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08-06-2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI QUARRATA E DEGLI ENTI ED ORGANISMI DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO 2017

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;

Considerato che:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 ha aggiornato il *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"* allegato al D.Lgs. 118/2011, innovando, in parte, i criteri per la definizione del "Gruppo amministrazione pubblica" e che si rende pertanto necessario procedere all'aggiornamento del precedente perimetro di consolidato approvato nel corso del 2017;
- il D.Lgs. n. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente, il nuovo principio contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall'esercizio 2017;

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 13/07/2017 con cui venivano identificati gli enti e organismi partecipati componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/09/2017, con cui è stato approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Quarrata per l'esercizio 2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 14/05/2018 con cui è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2017;

Preso atto delle indicazioni contenute nel citato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D.Lgs. 118/2011, di seguito riepilogate:

- gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in questione, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

- il bilancio consolidato del Gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

- l'ente predispone due distinti elenchi:

A) Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica";

B) Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato;

Tenuto conto che:

1. del primo elenco (Enti componenti il gruppo), devono farne parte:

- gli *organismi strumentali* (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

- gli *enti strumentali controllati* (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure dell'esercizio della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali oppure dell'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione); sono considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti nei quali l'ente eserciti un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, che incidano significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio imposizione di tariffe o previsione di agevolazioni ed esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante: l'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;

- gli *enti strumentali partecipati*, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;

- le *società controllate* dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria); i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. La prevalenza è calcolata con riferimento alla percentuale (80%) di cui al punto precedente. Con riferimento agli esercizi 2015-2017 non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate;

- le *società partecipate* (intese, con riferimento agli esercizi 2015-2017, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione);

2. del secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento), costituito dagli enti, organismi e società facenti parte del primo, possono essere eliminati:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono in ogni caso considerate irrilevanti e pertanto non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata (salvo il caso dell'affidamento diretto);

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Dato atto che:

- sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (vale a dire il "Valore della produzione", espresso dalla voce A) del prospetto di conto economico ex art. 2425 c.c.);
- anche in caso di incidenza inferiore al 10%, a partire dall'esercizio 2017, sono comunque considerati rilevanti i bilanci degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo, i bilanci delle società in-house ed i bilanci degli enti partecipati titolari di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- gli enti strumentali, le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

Ritenuto di recepire le nuove indicazioni contenute del Principio contabile applicato per il bilancio consolidato, così come integrato e modificato, individuando gli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione del Comune di Quarrata e quegli da includere nel perimetro di consolidamento per la predisposizione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2017;

Preso atto che rispetto agli elenchi approvati con propria Deliberazione n. 80 del 13/07/2017, si rende opportuno apportare alcune modifiche, tra cui, in particolare:

- l'eliminazione dal Gruppo Amministrazione pubblica di CIS S.r.l. a seguito della conclusione del processo di fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.a., che successivamente ha assunto la denominazione di ALIA Servizi Ambientali S.p.A. dal 13/03/2017;
- l'inclusione del Consorzio Società della Salute Pistoiese, in quanto, sebbene non sia stata attualmente formalizzata alcuna cessione delle deleghe delle funzioni sociali, la natura di consorzio ex art. 31 del D.lgs. 267/00 e la piena operatività dei principi e degli schemi contabili previsti dal D.lgs. 118/2011, ne rende opportuna la collocazione nel Gruppo amministrazione pubblica;

Dato atto che ai fini del presente provvedimento non sono considerate le autorità di ambito costituite con Legge regionale Toscana n. 69/2011, ATO Toscana Centro e Autorità Idirica Toscana, in quanto enti di diritto pubblico dotati di propria autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, a cui il Comune vi appartiene in virtù di norme sovracomunali e ai quali assicura le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni sulla base di un versamento di una quota annuale, senza detenerne alcuna "partecipazione" finanziaria;

Preso atto che ai fini dell'individuazione del perimetro di consolidamento è necessario calcolare la soglia di irrilevanza per cui si fa riferimento secondo i seguenti criteri: per il Comune, considerando il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale del rendiconto dell'esercizio 2017, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 14/05/2018; per gli enti strumentali e le società controllate e partecipate, facendo riferimento all'ultimo bilancio di esercizio attualmente approvato, in alcuni ancora riferito al 2016:

VOCE CONTABILE	DATI COMUNE RENDICONTO ESERCIZIO 2017 (euro)	SOGLIA DI RILEVANZA (10%) (euro)
Totale dell'attivo	113.477.797,96	11.347.779,79

Patrimonio netto	75.776.053,38	7.577.605,33
Totale dei ricavi caratteristici	21.287.402,85	2.128.740,28

Enti strumentali partecipati

DENOMINAZIONE	NATURA	QUOTA	MISSIONE DEL BILANCIO (EX D.LGS. 118/2011)	ATTIVO PATRIMONIALE (euro)	PATRIMONIO NETTO (euro)	VALORE DELLA PRODUZIONE (euro)	CONSOLIDAMENTO
Consorzio Società della Salute Pistoiese	Ente strumentale ex art.11-ter. c.2, D.Lgs. 118/2011	10,08%	<i>l.</i> Tutela della salute	13.117.206,95	6.293,03	13.308.280,13	SI

Società controllate

DENOMINAZIONE	NATURA	QUOTA	MISSIONE DEL BILANCIO (EX D.LGS. 118/2011)	ATTIVO PATRIMONIALE (euro)	PATRIMONIO NETTO (euro)	VALORE DELLA PRODUZIONE (euro)	CONSOLIDAMENTO
CIS S.p.A.	Società controllata	48,00%	<i>h.</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	34.001.882,00	5.737.589,00	8.568.945,00	Si
CIS Servizi S.r.l. in liquidazione	Società controllata	47,74%	<i>m.</i> Sviluppo economico e competitività	-	-	-	No

Società partecipate: Affidatarie di servizi pubblici locali del comune

DENOMINAZIONE	NATURA	QUOTA	MISSIONE DEL BILANCIO (EX D.LGS. 118/2011)	ATTIVO PATRIMONIALE (euro)	PATRIMONIO NETTO (euro)	VALORE DELLA PRODUZIONE (euro)	CONSOLIDAMENTO
Far.Com. S.p.A.	Gestione in house farmacie comunali	7,51%	<i>m.</i> Sviluppo economico e competitività	5.668.365,00	2.033.772,00	16.302.445,00	Si
Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale S.c.r.l.	Gestione in house immobili ERP	5,10%	<i>g.</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23.000.583,00	2.557.282,00	5.277.438,00	Si
Toscana Energia S.p.A.	Servizio di distribuzione del gas	Partecipazione indiretta	<i>m.</i> Sviluppo economico e competitività	906.907.199,00	388.490.859,00	193.196.084,00	No
Publiacqua S.p.A.	Servizio idrico integrato	0,061%	<i>m.</i> Sviluppo economico e competitività	617.081.344,00	240.285.745,00	255.711.575,00	No
ALIA Servizi	Servizio	Partecipazione	<i>m.</i> Sviluppo	-	-	-	No

Ambientali S.p.A.	raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani	indiretta	economico e competitività				
Società consortile Energia Toscana S.c.r.l.	Centrale di committenza regionale gare elettricità	0,45%	p. energia e diversificazione delle fonti energetiche	551.821,00	168.340,00	647.031,00	No

Società partecipate direttamente: Non affidatarie di servizi pubblici locali

DENOMINAZIONE	NATURA	QUOTA	MISSIONE DEL BILANCIO (EX D.LGS. 118/2011)	ATTIVO PATRIMONIALE (euro)	PATRIMONIO NETTO (euro)	VALORE DELLA PRODUZIONE (euro)	CONSOLIDAMENTO
Publiservizi S.p.A.	Diretta	2,249%	m. Sviluppo economico e competitività	97.778.681,00	68.223.681,00	460.286,00	No
Consiag S.p.A.	Diretta	2,64%	m. Sviluppo economico e competitività	256.511.679,00	203.649.448,00	10.464.887,00	No
P.M.I. Consorzio S.c.r.l. in liquidazione	Diretta	10,39%	m. Sviluppo economico e competitività	-	-	-	No

Preso atto che fra le società il cui bilancio non sarebbe irrilevante rispetto al requisito dimensionale del bilancio comunale, vi sono anche le partecipazioni in Publiacqua S.p.A., Publiservizi S.p.A., Toscana Energia S.p.A. e Consiag S.p.A.;

Dato atto che la partecipazione in Publiacqua S.p.A. non rientra tra quelle oggetto di consolidamento vista l'irrelevanza della quota detenuta dal Comune, inferiore all'1%;

Dato atto che relativamente alla partecipazione in Publiservizi S.p.a. e in Consiag S.p.a. non ricorre l'obbligo di consolidare i conti, poiché in entrambi i casi è assente qualsiasi affidamento diretto di un servizio pubblico locale del comune;

Ritenuto, tra l'altro, di escludere dal perimetro di consolidamento anche la partecipazione indirettamente detenuta in Toscana Energia S.p.a. in virtù della delibera di dismissione della quota nella partecipata Publiservizi S.p.a., approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/09/2017, redatta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, in quanto una sua inclusione avrebbe un evidente effetto distortivo ai fini della una rappresentazione veritiera del bilancio consolidato del comune;

Dato atto che le società CIS Servizi Srl e P.M.I. Scrl, in liquidazione volontaria e prossime alla cancellazione dal Registro delle imprese, non hanno depositato i bilanci degli esercizi 2016 e 2017, per cui non è possibile considerarle ai fini del consolidamento;

Preso atto che la partecipazione indiretta in ALIA S.p.a. è complessivamente inferiore all'1% e che la società è da considerarsi quotata per aver emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e, pertanto, deve essere esclusa dal perimetro di consolidamento;

Rilevato, inoltre, che il principio contabile applicato del bilancio consolidato prevede che la capogruppo inviti i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro

l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione dovrà essere contabilizzata in base al criterio del costo;

Dato atto della necessità di trasmettere copia del presente provvedimento agli enti ed organismi partecipati per cui ricorrono i presupposti per il consolidamento dei conti, affinché predispongano e forniscano all'ente capogruppo le informazioni richieste dal principio contabile applicato del bilancio consolidato, tra cui le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo che dovranno essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;

Ritenuto opportuno aggiornare il presente provvedimento successivamente all'approvazione dei bilanci per l'esercizio 2017 di tutte le società ed enti partecipati, per confermare, o meno, l'attuale perimetro di consolidamento;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Programmazione e controllo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il parere contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e Economato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 presenti e votanti, resi con dichiarazione verbale,

DELIBERA

1. di individuare, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, l'elenco A), comprensivo delle società e degli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Quarrata:

- Consorzio Società della Salute pistoiese
- CIS S.p.A.
- CIS Servizi S.r.l. in liquidazione
- Far.Com. S.p.A.
- Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale S.c.r.l.
- Società consortile Energia Toscana S.c.r.l.
- P.M.I. Consorzio S.c.r.l. in liquidazione
- Publiacqua S.p.A.
- Toscana Energia S.p.a.
- Alia Servizi Ambientali S.p.a.

2. di individuare l'elenco B) delle società ed enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Quarrata che devono essere compresi nel bilancio consolidato dell'esercizio 2017:

- Consorzio Società della Salute Pistoiese
- CIS S.p.A.
- Far.Com. S.p.A.
- Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale S.c.r.l.

3. di trasmettere copia del presente provvedimento agli enti ed organismi partecipati facenti parte dell'elenco B), affinché predispongano e forniscano all'ente capogruppo le informazioni richieste dal principio contabile applicato del bilancio consolidato, tra cui le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo che dovranno essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00, stante la necessità di consentire alle società interessate di porre in essere gli adempimenti propedeutici all'operazione di consolidamento dei conti.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
LUZZETTI LUCIO

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.